

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

l'Ospedale di Sassuolo spa, con sede legale in via-----a-----, P.I. ----- - rappresentata dal Direttore Generale (di seguito denominata "Sponsee")

E

..... (denominazione dello Sponsor), con sede legale in ----- C.F. -----, P.I. -----
----- - rappresentato da----- (nome, cognome e qualifica del legale rappresentante) (di seguito denominato "Sponsor")

PREMESSO che

a) l'articolo 43 commi 1-2 della legge n. 449/1997 prevede che "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti";

b) l'Ospedale di Sassuolo spa intende realizzare una serie di eventi celebrativi in occasione dei 20 anni della propria vita istituzionale, come presidio ospedaliero di cura per l'utenza che gravita nel territorio a nord della Provincia di Modena, coinvolgendo enti ed istituzioni regionali e locali, il lavoratori dell'Ospedale ed i cittadini in genere che possono usufruire delle prestazioni dell'Ospedale, anche al fine di favorire una maggiore conoscenza del passato e del presente della struttura ospedaliera che rappresenta un importante, qualificato e specializzato presidio ospedaliero del territorio sopra indicato;

d) tale iniziativa è in linea con il perseguimento degli interessi pubblici e dei fini istituzionali dell'Ospedale e mira alla possibile realizzazione di economie di bilancio;

e) la società/ente/persona (inserire denominazione sponsor) al fine di pubblicizzare il proprio nome (marchio, immagine, prodotto) intende sponsorizzare il sopra citato evento mediante la corresponsione di €----- oltre IVA al 22% o mediante l'erogazione delle seguenti prestazioni di servizio o di fornitura----- o mediante la seguente sponsorizzazione mista-----;

f) lo Sponsor dichiara di essere al corrente che potranno essere presenti, nell'ambito dell'iniziativa sopra descritta, altri marchi pubblicitari anche appartenenti allo stesso settore merceologico;

g) le parti intendono quindi stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione dell'evento sopra citato.

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

ART. 1- Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione del seguente evento o dei seguenti eventi indicati nell'elenco delle iniziative tecniche riportate nell'allegato agli atti di gara:-----

ART. 3 - Obblighi dello Sponsor

Lo Sponsor si impegna:

- a) a corrispondere entro il giorno ----- (*inserire data*), l'importo di € ----- oltre ad IVA al 22% a favore dello Sponsee, mediante versamento nel conto corrente acceso presso la ----- IBAN ----- con causale "sponsorizzazione per eventi celebrativi dei 20 anni dell'Ospedale di Sassuolo spa";
- b) eseguire la prestazione tecnica di servizio o di fornitura indicata in offerta secondo i tempi che saranno concordati con lo Sponsee in occasione degli eventi programmati.

ART. 4 - Obblighi dello Sponsee

In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo Sponsee si impegna a concedere visibilità allo Sponsor delle prestazioni eseguite o del finanziamento erogato, anche attraverso attività che prevedono il coinvolgimento di tutti o di una parte degli operatori partecipanti al progetto.

ART. 5 - Valore della sponsorizzazione e regime fiscale

Il corrispettivo del presente contratto viene di comune accordo concordato tra le parti nel complessivo importo di €----- - oltre iva al 22%, a titolo di sponsorizzazione pura o a titolo di sponsorizzazione tecnica o a titolo di sponsorizzazione mista. Eventuali tributi erariali e spese connessi alla pubblicazione del marchio dello Sponsor saranno a carico dello Sponsee. L'offerta dello Sponsor non potrà in alcun modo subire variazioni, anche a fronte di ritorni pubblicitari o d'immagine per lo stesso Sponsor diversi da quelli da esso eventualmente preventivati.

Le spese di sponsorizzazione rientrano nella definizione di contratti pubblicitari, il cui trattamento fiscale è contenuto nell'art. 108 c. 2 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) laddove è previsto che "le spese di pubblicità e propaganda siano deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute, ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi". Inoltre la sponsorizzazione deve intendersi come prestazione di servizio a rilevanza commerciale ed è soggetta ad iva ai sensi dell'art. 11 del DPR N. 633/1972. In tal senso l'Agenzia delle entrate si è infatti espressa con il parere n. 150657 del 23 settembre 2002, nel quale si sostiene che "sussistendo i presupposti impositivi, soggettivi e oggettivi, per ognuna delle operazioni considerate, le stesse devono essere assoggettate a tributo in maniera separata ed autonoma; conseguentemente, ai sensi del citato art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, sia lo Sponsor che lo Sponsee sono tenuti ad emettere fattura.

ART. 6 - Durata

Il contratto riferito allo svolgimento delle attività sopradescritte esplicherà i propri effetti della sottoscrizione e fino al termine degli eventi programmati per l'anno 2025. Non sono previsti rinnovi.

ART. 7 – Riservatezza

Lo Sponsor avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Lo Sponsor si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dello Sponsee di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dallo Sponsor se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto. In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza saranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. Lo Sponsor sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, lo Sponsee avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che lo Sponsor sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare allo Sponsee.

ART. 8 – Risoluzione e recesso.

Il presente contratto può essere risolto, mediante raccomandata A.R./PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del codice civile. Costituiscono ad ogni effetto inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata del contratto:

- il mancato rispetto da parte dello Sponsor dei propri obblighi;
- ogni evento negativo riguardante lo Sponsor che possa nuocere all'immagine dell'Ospedale o che produca, come effetto, il mancato perseguimento dei fini istituzionali cui l'Ospedale deve attenersi;
- la violazione del diritto di riservatezza ad opera delle parti, dei rispettivi organi e membri;
- l'insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti;
- il venir meno dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del vigente Codice dei Contratti Pubblici.

Le parti possono altresì recedere dal contratto, con preavviso di almeno 10 giorni, mediante raccomandata A.R./PEC anche qualora sia già stata avviata l'esecuzione ed in tal caso la parte recedente dovrà corrispondere alla controparte tutte le spese da questa già sostenute, oltre ad un indennizzo pari al 10% del corrispettivo pattuito.

ART. 9 – Responsabilità.

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione del progetto suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra lo Sponsee e lo Sponsor. Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio delle proprie rispettive attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e di quant'altro interessi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali,

ART. 10 – Controversie.

Qualsiasi controversia inerente il presente contratto sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente per legge.

ART. 11 - Spese contrattuali.

Le spese di bollo del presente contratto sono a carico dello Sponsor; il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche.

Le parti contraenti

Lo Sponsee

Lo Sponsor